PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 2

Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena

L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, modificato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e' aumentato di numero 2.000 unita' nel ruolo degli appuntati e delle guardie. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, e' modificato, con decorrenza 1 marzo 1987, come segue: tenente colonnello: n. 12; maggiore: n. 15. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1 marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287, e' prorogato di un anno.

Versione in vigore dal 1 maggio 1987, non più in vigore dal 30 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-della/art-2-revisione-degli-organici-del-personale-militare-degli-istituti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it